



COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

**Regolamento per la fruizione delle aree
destinate all'azione motoria dei cani.**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 21 Ottobre 2021.



COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

Regolamento per la fruizione delle aree destinate all'attività motoria dei cani.

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 65 del 21 ottobre 2021**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta "**area di sgambatura per cani**", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione animalista della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

Le norme del presente Regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani ed ai fruitori delle medesime.

Art. 2 - Definizioni

a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura. In caso di persona minore degli anni diciotto oppure che, in base ai criteri indicati nel codice penale, non ha la capacità di intendere e di volere, si applica quanto stabilito dall'art.2 della Legge n. 689/1981.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

L'area di sgambatura per cani è costituita, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

1. Recinzione dell'area con impiego di paletti in legno o metallo e rete metallica avente un'altezza non inferiore ai 120 cm;
2. Cannello pedonale di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
3. Fornitura e posa di eventuali elementi di arredo (es. panchine);
4. Fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
5. Presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella e pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica;
6. Installazione di cartello sul cancello di ingresso pedonale con la dicitura "**Area sgambamento cani**" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia;
7. Illuminazione dell'area interessata.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba.

In tutto, o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da cittadini, associazioni di volontariato o altri tramite convenzione/accordi con il Comune di Mascali come indicato all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 5 - Convenzioni / accordi per la gestione dell'area.

L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a sottoscrivere Convenzioni/accordi con Associazioni di volontariato, privati cittadini o altri per la manutenzione dell'area di sgambamento.

L'amministrazione potrà sottoscrivere inoltre Convenzioni/accordi con associazioni sportive cinofile, società o imprese per la gestione di aree destinate oltre che allo sgambamento, ad attività sportive cinofile. Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni, privati cittadini, società o imprese sarà regolato da apposita convenzione che si allega al presente regolamento.

Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori delle aree.

1. Per motivi di sicurezza l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani;
2. I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore/conduttore, dopo aver verificato che l'area non sia occupata o che non si verifichino incompatibilità comportamentali tra i vari cani. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale 03/03/2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

3. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura devono portare a seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) presenti nell'area;
4. Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere o permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti;
5. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati, museruola e/o guinzaglio;
6. I proprietari/conduuttori di cane potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 20 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
7. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 20 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti o quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente;
8. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
9. Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
10. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
11. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
12. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
13. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con se un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente;
14. Ai proprietari/detentori dei cani in possesso del patentino di cui al comma 4 art. dell'Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell'autorità;
15. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura permettendone una fruizione completa da parte di tutti i cittadini;
16. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
17. E fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
18. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita;

19. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori;
20. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

Art. 7 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari stabiliti resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica. In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi; l'amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere anche temporaneamente, le aree di sgambatura cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 8 – Divieti

1. E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina. E' vietato altresì, l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose, salvo che non sia loro riservata una determinata area. E' vietato l'accesso ai cani che già abbiano morso o aggredito o che siano stati inseriti nell'elenco di cui all'art.3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009;
2. E vietato l'accesso ai cani femmina in calore;
3. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;
4. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
5. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art.47 C.d.S., nonché, biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
6. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato;
7. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

Art. 9 - Attività di vigilanza e sanzioni

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Municipale. Il personale dell'Area Sanitaria Pubblica Veterinaria dell'AUSL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione, della Polizia venatoria, dell'Arpat e del Ministero dell'Ambiente. Ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs 267/2000 e del capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste

dalla legge nazionale e regionale. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane nell'area di sgambamento.

Art. 10 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line del Comune di Mascali.